



GRUPPO CONSILIARE REGGELLO VIVA




Mozione

Reggello, 6 Dicembre 2018

Comune di Reggello  
Protocollo Generale

N. 0034163 del 10/12/2018

Class: 02-03



\* 0 0 0 4 0 6 2 8 0 6 \*

Al Presidente del Consiglio Comunale

Giulio Gori

Al Sindaco

Cristiano Benucci

Agli assessori competenti

Oggetto: installazione di raccoglitori per mozziconi di prodotti da fumo e sensibilizzazione dei cittadini

Preso atto che con la Legge del 28/12/2015 n. 221 sono state apportate le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- «Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;
- Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
- « Art. 255, 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;
- «Art. 263, 2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano».

Considerato che l'abbandono di rifiuti quali prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare può essere considerato, purtroppo, per molti nostri concittadini una consuetudine, inconsapevoli dell'enorme impatto che questi piccoli rifiuti hanno nel mondo;

Visto che nel nostro comune le installazioni di cestini con raccoglitori per mozziconi sono un numero esiguo;

**Si impegna il sindaco e la Giunta a**

- installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
- avviare campagne di sensibilizzazione per far conoscere ai cittadini i contenuti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, con la presentazione delle azioni messe in atto dal comune, i comportamenti corretti da tenere e le future conseguenze per i trasgressori;
- indire un concorso per le scuole per la realizzazione di disegni/cartelloni con immagini e slogan che veicolino il messaggio contro l'abbandono dei piccoli rifiuti a terra. I prodotti dei giovani cittadini potranno essere utilizzati per una campagna marketing da parte dell'ente comunale.

Jo Bartolozzi



Cinzia Pandolfi

